



Anno 2026

Tit. III

Cl. 13

Fasc. 2026-VII/16.2

N. Allegati 3

Rif.

rdc/RC/CP/PB

Oggetto: selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (una) borsa per attività di ricerca post-laurea magistrale (senior) della durata di 12 mesi dal titolo “Valutazione giuridico-normativa e attività operative per l’attuazione dello sportello antiviolenza presso Università degli Studi dell’Insubria a Varese e a Como e per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, della discriminazione di genere e degli stereotipi di genere, in Ateneo e sul territorio insubre” (Codice Bando BORSA_DISUIT_2026_03).

LA DIRETTRICE

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 18, comma 5;
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria;
- Richiamato il Regolamento per l’amministrazione e alla contabilità emanato con D.R. 7 novembre 2013, n. 538;
- Richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse per attività di ricerca, ai sensi dell’art. 18 della Legge 30/12/2010, n. 240, emanato con D.R. 12 maggio 2025, n. 595, modificato da ultimo con D.R. 26 novembre 2025, n. 1471;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2026 Rep. n. 10/2026 con la quale è stata approvata l’indizione della selezione pubblica in oggetto sotto la direzione del Responsabile della ricerca prof.ssa Paola Biavaschi;
- Accertato che l’importo complessivo della borsa di € 36.000,00 (lordo Ateneo) trova copertura finanziaria nel budget dell’esercizio 2026 della UA.00.09 del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio a carico del Progetto “POTENZIAM_SERVIZI_STUDENTI_2025_DISUIT”, di cui è responsabile la prof.ssa Paola Biavaschi;
- Considerato opportuno ricorrere a una selezione pubblica per il conferimento di una borsa per attività di ricerca post laurea magistrale (senior), della durata di 12 mesi, per la realizzazione del progetto dal titolo “Valutazione giuridico-normativa e attività operative per l’attuazione dello sportello antiviolenza presso Università degli Studi dell’Insubria a Varese e a Como e per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, della discriminazione di genere e degli stereotipi di genere, in Ateneo e sul territorio insubre”

DECRETA



Via Sant’Abbondio, 12 – 22100 Como (CO) – Italia

Email: dipartimento.disuit@uninsubria.it

PEC dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

1. di indire la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (una) borsa per attività di ricerca post-laurea magistrale (senior) della durata di 12 mesi dal titolo “Valutazione giuridico-normativa e attività operative per l’attuazione dello sportello antiviolenza presso Università degli Studi dell’Insubria a Varese e a Como e per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, della discriminazione di genere e degli stereotipi di genere, in Ateneo e sul territorio insubre” - Responsabile della Ricerca: prof.ssa. Paola Biavaschi;
2. di imputare la spesa complessiva pari a € 36.000,00 (lordo Ateneo) a carico del Progetto “POTENZIAM_SERVIZI_STUDENTI_2025_DISUIT” di cui è responsabile la Prof.ssa Paola Biavaschi;
3. di incaricare l’Ufficio Ricerca e Valorizzazione delle Conoscenze del Dipartimento dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del dipartimento.

Allegati:

All. 1 - Bando e Informativa privacy

All. 2 - Domanda di partecipazione

All. 3 - Autocertificazione

Como, data della firma digitale

La Direttrice
Prof.ssa Paola Biavaschi
firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Rosario Cumbo
Tel. +39 031 238 4192 – rosario.cumbo@uninsubria.it –
dipartimento.disuit@uninsubria.it

Allegato 1

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNA) BORSA PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST LAUREA MAGISTRALE (SENIOR), DELLA DURATA DI DODICI MESI, DAL TITOLO “VALUTAZIONE GIURIDICO-NORMATIVA E ATTIVITÀ OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLO SPORTELLLO ANTIVIOLENZA PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA A VARESE E A COMO E PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, DELLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE E DEGLI STEREOTIPI DI GENERE, IN ATENEO E SUL TERRITORIO INSUBRE” – CODICE BANDO BORSA_DISUIT_2026_03

L’uso del genere maschile è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutti i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Art. 1 – Istituzione

È indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di una borsa per attività di ricerca post-laurea magistrale (senior) della durata di 12 mesi dal titolo “Valutazione giuridico-normativa e attività operative per l’attuazione dello sportello antiviolenza presso Università degli Studi dell’Insubria a Varese e a Como e per attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere, della discriminazione di genere e degli stereotipi di genere, in Ateneo e sul territorio insubre” – (Codice Bando BORSA_DISUIT_2026_03) nel GSD 12/GIUR-17 - FILOSOFIA DEL DIRITTO e SSD GIUR-17/A – Filosofia del diritto.

Il programma di ricerca, alla cui realizzazione è finalizzata l’attività, è il seguente.

La borsa di ricerca si inserisce in un programma di ricerca che concernerà l’approfondimento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, in particolare all’interno dell’Ateneo e nei confronti di tutte le componenti universitarie, anche tramite l’attività sul campo dello sportello antiviolenza nelle città di Varese e di Como. La ricaduta dello studio, che si concretizzerà in pubblicazioni, ma anche nell’organizzazione di eventi di formazione interni e di terza missione, andrà a interessare anche il territorio insubre, grazie alla costante opera di collaborazione con le istituzioni, fondazioni, associazioni e con i centri antiviolenza.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla selezione cittadini italiani o stranieri in possesso della **Laurea magistrale a ciclo unico nella classe LMG01** Giurisprudenza (D.M. n. 270/2004) o della **Laurea Specialistica nella classe 22/S** Giurisprudenza (D.M. n. 509/1999) o **nella classe 102/S** Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (DM 509/1999) o della **Laurea in Giurisprudenza** (vecchio ordinamento) oppure di un titolo di studio estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento della borsa, dalla Commissione Giudicatrice.

Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al

Dipartimento che ha emanato il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3 - Struttura di ricerca e responsabile

L'attività di ricerca si svolgerà presso Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria sotto la responsabilità del Prof.ssa Paola Biavaschi.

Il borsista ha diritto ad accedere alla struttura di ricerca cui sono è assegnato e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura.

Art. 4 - Durata e importo della borsa

La durata della borsa è di dodici mesi.

L'importo complessivo della borsa è pari a € 33.179,72 (lordo percipiente) e a € 2.820,28 (oneri Irap).

Tale importo sarà corrisposto in rate mensili.

La borsa di ricerca è soggetta a tassazione IRPEF mediante trattenuta mensile, calcolata in percentuale secondo gli scaglioni previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Domanda di partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione al bando, indirizzata alla Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Sant'Abbondio, 12 – 22100 Como e redatta in carta libera utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 2 - fac-simile domanda di partecipazione), dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo on line di Ateneo, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it, unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nell'oggetto del messaggio trasmesso a mezzo PEC deve essere riportata la dicitura: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio per attività di ricerca Codice Bando BORSA_DISUIT_2026_03.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa apposta di pugno (non incollata) e deve pervenire entro le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando. La firma digitale o autografa andrà apposta anche su tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione.

I documenti informatici privi di firma digitale o di firma autografa saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. È, altresì, esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.). Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione e/o pervenute oltre il termine perentorio di scadenza del bando, nonché le domande prive della copia del documento di identità in corso di

validità essendo elemento essenziale per la validità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si ricorda che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Si precisa, inoltre, che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando, né è consentito il riferimento a documentazione presentata presso questa od altre amministrazioni o allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono allegare alla domanda:

- copia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);
- copia del codice fiscale (fronte e retro);
- elenco numerato degli allegati alla domanda di partecipazione (si chiede di apporre la stessa numerazione sui relativi allegati);
- curriculum vitae firmato e datato con l'indicazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti dal candidato atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste;
- documenti e titoli ritenuti utili a comprovare la qualificazione in relazione alla collaborazione proposta, quali diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse o incarichi, sia in Italia che all'estero, esperienze professionali riguardanti l'oggetto dell'incarico, mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 3);

- pubblicazioni scientifiche con indicazione della data, dell'editore e del luogo di pubblicazione (URL nel caso di pubblicazioni su riviste online) o della lettera di accettazione dell'editore, mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 3);
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno in Italia per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non verranno presi in considerazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta tramite PEC entro il termine perentorio indicato dal bando. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando di selezione.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi/selezioni presso questa o altre Amministrazioni.

Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi> alla pagina della procedura in oggetto.

Art. 6 - Competenze e titoli richiesti

Possono partecipare alla selezione studiosi con un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dalla presente selezione in possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2 del presente bando.

Costituiranno titoli preferenziali:

- Precedenti attività professionali e di ricerca documentate dell'ambito della sociologia del diritto, aventi ad oggetto la prevenzione e il contrasto della violenza, delle discriminazioni e degli stereotipi di genere
- Precedenti attività professionali e di ricerca in collaborazione con istituzioni, fondazioni, associazioni e organi intermedi sul tema in oggetto della borsa;
- Pubblicazioni scientifiche coerenti con il programma di ricerca (articoli in rivista, libri con ISBN);

- Titoli accademici ulteriori
- Precedenti borse di studio o assegni di ricerca nell'ambito predetto

Art. 7 – Esclusione dalla procedura

I candidati sono tutti ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura:

- 1) la domanda inviata con modalità diversa e/o oltre il termine indicati all'art. 5 del bando;
- 2) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo le modalità previste all'art. 5 del bando;
- 3) la mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando;
- 4) la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità essendo elemento essenziale per la validità della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 5) la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato della Direttrice di Dipartimento ed è notificata all'interessato a mezzo PEC.

Art. 8 – Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori con esperienza sui temi oggetto della selezione, designati dal Consiglio di Dipartimento tra cui il Responsabile del Progetto di ricerca con funzioni di Presidente.

La nomina della Commissione è effettuata con provvedimento della Direttrice di Dipartimento che viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e dalla cui data decorre il termine di 60 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e svolgere a distanza le proprie sedute. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale.

È compito della Commissione stilare la graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai candidati, formulando un giudizio analitico motivato. In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure di valutazione.

Gli atti della procedura di selezione sono approvati con decreto della Direttrice che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito internet istituzionale di Ateneo - sezione bandi e concorsi - alla pagina della procedura, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Selezione

La selezione avviene mediante valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento di Ateneo:

- a. pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- b. coerenza e congruenza del profilo complessivo del candidato con il programma di ricerca oggetto della selezione;

- c. attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione;

La Commissione ha a disposizione 50 punti così ripartiti:

- fino ad un massimo di 10 punti per precedenti attività professionali e di ricerca documentate dell'ambito della sociologia del diritto, aventi ad oggetto la prevenzione e il contrasto della violenza, delle discriminazioni e degli stereotipi di genere.
- fino ad un massimo di punti 5 per precedenti attività professionali e di ricerca in collaborazione con istituzioni, fondazioni, associazioni e organi intermedi sul tema in oggetto della borsa;
- fino ad un massimo di punti 10 per pubblicazioni scientifiche coerenti con il programma di ricerca (articoli in rivista, libri con ISBN);
- fino ad un massimo di punti 15 per titoli di studio ulteriori al titolo richiesto per l'accesso indicato all'art. 2 del presente bando.
- fino ad un massimo di punti 10 per precedenti borse di studio o assegni di ricerca nell'ambito dell'oggetto della borsa;

La selezione si intende superata con un punteggio complessivo minimo di 30 punti.

Art. 10 – Conferimento della borsa e compiti del borsista

Il Dipartimento, ai fini del conferimento della borsa, invita l'interessato a trasmettere l'atto di accettazione, assegnando un termine per la sottoscrizione, scaduto il quale l'interessato decade dal diritto.

La borsa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto di conferimento oppure da una data successiva ove richiesta dal Responsabile della ricerca.

Il borsista al termine della borsa deve trasmettere al Direttore del Dipartimento una relazione particolareggiata sull'attività di ricerca svolta e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto, vistata dal Responsabile Scientifico.

In caso di mancata consegna della relazione non si procederà all'erogazione di una nuova borsa.

In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al godimento di una borsa loro assegnata dall'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 11 – Incompatibilità

Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è, altresì, incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il borsista può essere autorizzato a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di studio e di ricerca correlata alla borsa e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca.

Non è consentito il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per:

- a. le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei beneficiari della borsa;

- b. le borse per il diritto allo studio universitario, comprese quelle destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, che non interferiscano con l'attività di ricerca finanziata dalla borsa.

Il titolare della borsa non può svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Le borse di studio per attività di ricerca non sono compatibili con i rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Nel caso di sussistenza di incompatibilità non può essere attribuita la borsa. Se l'incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa comporta la decadenza.

A tal fine, il borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato per il conferimento della borsa.

Art. 12 – Regime giuridico e fiscale

Il conferimento di una borsa per attività di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

La borsa di ricerca non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

Il regime fiscale delle borse si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).

Art. 13 - Copertura assicurativa

L'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività di ricerca svolte nell'ambito della borsa.

Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per ciascun anno solare ai borsisti verrà trattenuto dall'importo della borsa il premio assicurativo della polizza.

Art. 14 - Rinuncia, revoca, sospensione e decadenza della borsa

I casi di rinuncia, revoca e sospensione della borsa sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo vigente in materia.

La decadenza è prevista, oltre che nei casi di incompatibilità, anche nei seguenti casi:

- mancata accettazione della borsa entro il termine stabilito nell'atto di conferimento, fatti salvi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa;
- non ottemperanza degli obblighi da parte del borsista, ingiustificata interruzione dell'attività della borsa, gravi e ripetute inadempienze;
- false dichiarazioni del borsista od omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi delle Leggi in materia di protezione dei dati personali, intendendosi con tale termine (i) il Regolamento EU 2016/679 “GDPR” (ii) il D.Lgs 196/2003, come emendato dal D.lgs 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (iii) le linee guida e i provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e infine (iv) le linee guida e i provvedimenti applicabili del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (“EDPB”, ex Gruppo di lavoro Art. 29). Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi dell’Insubria. I dati personali forniti in occasione della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per la gestione e la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e per assolvere gli obblighi di legge e regolamentari, quali quelli fiscali, contabili e retributivi. I dati sono trattati in formato prevalentemente elettronico, da parte del personale di segreteria ed amministrazione debitamente istruito e formato. L’Università adotta misure di sicurezza in linea con quanto richiesto dalla normativa, applicando misure idonee a proteggere in modo adeguato anche eventuali categorie particolari di dati o relativi a condanne penali o reati, qualora conferiti. I dati non sono comunicati a terzi né sono trasferiti fuori dall’Unione Europea. L’Università si avvale di fornitori di servizi informatici per la gestione dei propri sistemi, che agiscono su incarico della stessa nella gestione dei servizi di assistenza, nonché di professionisti esterni per alcune attività di carattere contabile e fiscale. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra indicate e per l’assolvimento degli obblighi civilistici (10 anni ai sensi dell’art. 2220 c.c.); i dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013). Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it. Non è richiesto il consenso al trattamento in quanto il trattamento è necessario per l’instaurazione di un rapporto contrattuale (art. 6.1(b) del Regolamento), per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6.1 (c) del Regolamento) o a fini di difesa in giudizio sulla base del legittimo interesse (art. 6.1(f) del Regolamento). Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio e trattati dall’Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipulazione e gestione del rapporto con l’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 16 – Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione

L’Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Piano

Triennale è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo www.uninsubria.it alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/pianotriennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it

Art. 17 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: Rosario Cumbo – Responsabile, ad interim, dell'Ufficio Ricerca e Valorizzazione delle conoscenze – tel. 031 2384191-2 - e-mail: dipartimento.disuit@uninsubria.it

Art. 18 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 19 – Pubblicazione

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e nel sito web di Ateneo all'indirizzo: <https://www.uninsubria.it/bandi-e-concorsi>

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI – REGOLAMENTO UE 2016/679 E AL
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E S.M.I. “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per il conferimento di una borsa per attività di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge n. 240/2010 sono trattati in conformità Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono partecipare alla suddetta procedura selettiva.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona della Magnifica Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: atenco@pec.uninsubria.it

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Valerio Edoardo Vertua. I dati di contatto del DPO sono: mail: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it

Oggetto del trattamento

Dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF residenza, cittadinanza italiana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali disabilità, eventuali condanne penali, titoli, ecc., esiti concorso.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:

Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca (di cui all'Art. 18 comma 5 L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del 4/04/2012), come modificato dal D.L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del 4/04/2012) per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio, e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione.

Base Giuridica dei Trattamenti

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Può essere anche, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali inerenti all'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

Trasferimento dati all'estero

Non sono previsti trasferimenti di dati all'estero.

Diritti dell'Interessato

Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell'Università degli Studi dell'Insubria (Titolare del trattamento):

- diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR,
- diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti,
- diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.
- diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto
- diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per l'esercizio di questi diritti l'Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all'indirizzo privacy@uninsubria.it.

Reclamo



L'Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.